

Rapporto della Commissione speciale sulla mozione recinzioni fuori zona edificabile

Commissione Speciale istituita durante l'Assemblea comunale del 3.06. 2024 per valutare la mozione "Per un regolamento delle recinzioni fuori zona edificabile" del 14 gennaio 2024.

Ricordiamo che la costituzione della Commissione era stata approvata dall'Assemblea per procedere all'analisi e alla valutazione della mozione, che era stata letta in quell'occasione a tutti i presenti, nonché per eventuali precisazioni e modifiche da apportare alla stessa.

L'utilizzo sempre più intensivo di tutte le superfici boschive o meno, richiede di essere regolamentato. Il paesaggio, la natura nel suo insieme, hanno un valore intrinseco e contribuiscono alla salute e al benessere delle persone e degli animali domestici e selvatici.

Anche come territorio turistico - accogliendo migliaia di ospiti ogni anno - abbiamo una responsabilità in questo senso. Ricordiamo ai presenti che l'articolo 699 del Codice civile svizzero¹ sancisce il diritto di accedere ai boschi, alle selve e ai pascoli in libertà e sicurezza, previo considerando che esistono anche codici di comportamento per sensibilizzare le persone ad una corretta fruizione degli spazi naturali.

Premesso questo, ritorniamo ora alla Proposta di regolamentazione delle recinzioni della Mozione presentata dal gruppo Ambiente, tenendo conto delle risposte fornite dalla gerenza del 13.5.2024. Altresì, abbiamo anche constatato delle imprecisioni e delle mancanze nella mozione proposta che ci siamo premurati, come Commissione, di correggere.

Per quanto riguarda gli articoli che citeremo di seguito, i mozionanti si sono basati su regolamenti già adottati e in uso in altri comuni.

Art. 1 LICENZA EDILIZIA OBBLIGATORIA

Opere di cinta fuori dalla zona edificabile soggiacciono al diritto superiore in materia, in particolare deve essere comprovata l'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 cpv 1 della Legge federale sulla pianificazione del Territorio. Va effettuata domanda di costruzione per edifici e impianti fuori zona edificabili.

Risposta Gerenza

L'obbligo di licenza edilizia (LE) per tutte le costruzioni fuori zona edificabile è già sancito nella Legge Edilizia cantonale e l'autorità competente è quella cantonale. Non ha senso ribadire il contenuto di una legge superiore in un regolamento comunale (per il principio della sussidiarietà del diritto).

Nostre osservazioni

- 1) Quando le leggi ci sono, è responsabilità degli organi competenti di farle applicare, secondo la prassi che vede in linea di massima il Comune come primo interlocutore e secondariamente, e sempre in accordo, la valutazione del Cantone.
- 2) La Commissione approva che i mozionanti facciano proprio il “**principio della sussidiarietà**“, principio che riconosce “una certa indipendenza ad un'autorità subordinata rispetto a un'autorità di livello superiore, per cui il comune, o una commissione, può ribadire una legge, e anche completarla secondo i propri bisogni”. È proprio in base a questo principio che la Commissione ha lavorato.

Conclusione

La Commissione speciale suggerisce di accettare l'Articolo 1 così come è stato proposto.

Art.2 SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

In generale nella zona agricola vige il principio del terreno aperto e senza recinzioni. Per la pascolazione sono ammesse solo recinzioni mobili (tipo pastore elettrico). Esse vanno rimosse alla fine della pascolazione.

Risposta Gerenza

Di principio tutti i terreni e i boschi comunali o patriziali non sono recintati. Quando si tratta di terreni privati destinati all'agricoltura e al pascolo, vi è la possibilità di fare delle recinzioni. Ad oggi possiamo osservare delle vecchie recinzioni fisse, risalenti ad un'epoca precedente l'attuale Legge edilizia. Vi è anche la possibilità di mettere un pastore elettrico mobile. Il pastore elettrico per sortire effetto va messo nell'erba bassa, inoltre aiuta a contenere il bestiame e a proteggere il fondo dall'ingresso di cinghiali o altri selvatici. Talvolta il pastore elettrico non è sufficiente a proteggere il fondo, pertanto vi sono le recinzioni fisse. Tutto ciò è previsto nell'ambito della **deroga cantonale** a favore dell'allevamento e del pascolo.

Nostre osservazioni

- 1) La Commissione purtroppo constata che il terreno privato boschivo di Astano è stato largamente cintato in passato e lo è tuttora. La competenza su questa materia spetta al dipartimento del territorio, sezione forestale.
- 2) Nella presa di posizione della gerenza, non si specifica che le recinzioni mobili su terreno agricolo sono di competenza del Dipartimento dell'Agricoltura. *Da noi interpellata l'architetto Vanna Vanoni del Dipartimento dell'agricoltura Ufficio sviluppo agricolo² conferma la buona pratica di rimuovere le recinzioni una volta non siano più necessarie, ribadendo l'importanza del terreno agricolo dal punto di vista paesaggistico.*
- 3) Inoltre, quando parla dei danni causati da selvaggina, la competenza è di un ulteriore ufficio, l'Ufficio della caccia e della pesca.
- 4) Dopo verifica da parte della Commissione, è emerso che in Comune non ci sono deroghe, né richiesta di deroghe, né concessioni³.

La Commissione pertanto ha contattato a questo proposito anche l'ufficio della sezione forestale per avere dei chiarimenti⁴, il quale ha riferito che non ci sono deroghe perché non sono state fatte delle richieste.

Conclusione

La Commissione speciale suggerisce di accettare l'Articolo 2 così come è stato proposto.

Art.3 TIPOLOGIA DELLE RECINZIONI

Recinzioni ai sensi dell.art.1 devono inserirsi in modo armonioso nel paesaggio, in particolare in relazione ai materiali, alle proporzioni, alle dimensioni e alla sagoma generale della costruzione.

Le recinzioni con filo spinato che potrebbero altrimenti creare dei pericoli a persone o animali sono vietate.

Risposta Gerenza

Certamente le nuove recinzioni (fisse), qualora dovessero essere inoltrate nuove domande di costruzione per sostituire le recinzioni attuali, saranno sottoposte ad un esame da parte di tutti gli uffici cantonali preposti, tra cui la sezione dell'agricoltura e l'ufficio natura e paesaggio, i quali si occuperanno (perché rientra nel loro ambito di competenza) di far rispettare l'inserimento armonioso della recinzione nel paesaggio.

Le recinzioni di filo spinato presenti sono vetuste, e attualmente l'utilizzo del filo spinato è vietato sulla base dei seguenti articoli:

- Art. 4 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn)⁵;
- Art. 63 Ordinanza sulla Legge federale sulla protezione degli animali (OPAn)⁶;
- Art. 142 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC)⁷.

Attualmente la Gerenza ha già provveduto a eliminare tutti i fili "a sbalzo" ed ha intimato ai proprietari dei terreni la rimozione del filo spinato rimanente.

Nostre osservazioni


1) Ribadiamo che è il Comune a dover vigilare sul rispetto delle leggi sul proprio territorio, accogliendo le domande di costruzione delle recinzioni fisse. Dopo la valutazione del Cantone, la concessione della licenza edilizia è concessa dal Municipio.

La commissione, dopo diversi sopralluoghi, constata purtroppo la presenza di tratti di nuovo filo spinato posti di recente (vedi le seguenti fotografie scattate ai Canáa il 6 gennaio 2024 e il 12 agosto 2024).

6 gennaio 2024



12 agosto 2024



2) Gli articoli citati dalla gerenza vietano il filo spinato unicamente in ambiti particolari. Per cui temiamo che chiunque possa sottrarsi a quest'obbligo senza una legge chiara e condivisa. La proposta di un nuovo articolo più chiaro e specifico è quindi ritenuta giustificata.

3) Ad oggi, a diversi mesi dalla richiesta del Comune, anche se contattati, i proprietari dei terreni con recinzioni di filo spinato ai Canáa e ai Pezzásc, non risulta abbiano dato seguito concreto⁸.

Il filo spinato inoltre (vedi l'articolo 61 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici⁹, non può essere usato per proteggere da danni della selvaggina.

Ricordiamo in questa sede che il Comune di Brissago ha accettato l'Ordinanza che vieta il filo spinato poiché mezzo pericoloso come recinzione (come lo sono i cocci di vetro inglobati nella muratura)¹⁰.

La problematica è stata perfino sollevata di recente in un'interpellanza a Consiglio di Stato¹¹.

Visto che l'uso del filo spinato a livello cantonale è regolamentato in modo lacunoso, e non è sempre vietato, l'articolo 3 della mozione in esame è legittimo in quanto compensa questa lacuna del diritto.

La Commissione pertanto propone di perfezionare l'articolo 3 come segue:

Art.3 TIPOLOGIA DELLE RECINZIONI

Il filo spinato è vietato. Recinzioni di filo spinato già esistenti devono essere rimosse.

Conclusione

La Commissione speciale suggerisce di accettare la **modifica** dell'Articolo 3 in sostituzione dell'Articolo 3 proposto dalla Mozione.

Art.4 DISTANZE DALLA STRADA; CINTE SU PASSAGGI PUBBLICI E IN ZONE BOSCHIVE

Recinzioni (comprese quelle amovibili) o cinte che vengono erette su passaggi con diritto pubblico d'accesso sono permessi solo se i diritti di passaggio non vengono lesi. Porte e passaggi devono essere funzionali. Le recinzioni in zona boschiva non sono ammesse

A confine con le strade le recinzioni (comprese quelle amovibili) devono essere ad almeno 50 cm di distanza dal margine stradale.

Risposta Gerenza

L'accesso ai sentieri pubblici è garantito, l'accesso a terreni privati non deve essere garantito. Siamo nell'ambito del diritto privato. Una legge comunale non può essere più restrittiva di una legge superiore.

Qualora il proprietario, o l'affittuario del terreno, decidesse di porre la recinzione a confine, non vi sono basi legali che glielo impediscono. L'autorità comunale non intende limitare la libertà privata in tal senso.

Per quanto riguarda le recinzioni in zona boschiva, esse non sono ammesse. Se si fa riferimento al caso specifico, dove su un fondo agricolo vi è una parte del fondo con degli alberi, e questa porzione di terreno è all'interno della recinzione, in tal caso si può spiegare la recinzione di alcune piante come parti integranti del fondo, non si tratta di recinzione del bosco, ed in aggiunta si tratta di una zona di ombra che aiuta il ristoro degli animali al pascolo. Tutto ciò in accordo con la sezione forestale e dell'agricoltura. Anche in questo caso si tratta di una deroga specifica ad una norma generale.

Nostre osservazioni

- 1) I terreni privati sono soggetti agli obblighi della Legge edilizia.
- 2) Per garantire un passaggio sicuro anche ai pedoni, tenendo conto del traffico motorizzato, incluso quello agricolo, si ritiene necessario la posa delle recinzioni ad almeno 50 cm dal bordo stradale.
- 3) Per quanto riguarda la questione particolare del bosco recintato, segnaliamo ancora una volta la mancata richiesta di deroga agli organi competenti^{3, 4}. Dopo ulteriori sopralluoghi, la commissione ha constatato che spesso non si tratta di recinzioni di singoli alberi, bensì di superfici boschive, confermato dal forestale P. Luraschi⁴.

Conclusione

La Commissione speciale suggerisce di accettare l'Articolo 4 così come è stato proposto.

Completamento della Mozione

La Commissione speciale ritiene che la mozione necessiti di un **nuovo** articolo riguardo le recinzioni esistenti, nella forma che segue:

Art.5 ADATTAMENTO DI CINTE ESISTENTI E IN STATO DEPLOREVOLE

L'autorità edilizia può pretendere l'adattamento o l'allontanamento di recinzioni esistenti qualora non sussista più lo scopo ai sensi dell'art. 1 oppure qualora una recinzione viene a trovarsi in uno stato deplorabile o pericoloso.

Conclusione

La Commissione speciale suggerisce di accettare **l'inserimento del nuovo** Articolo 5 così come è stato proposto.

Costi per l'attuazione di questo regolamento

Non ci risulta che l'applicazione di un tale regolamento comporti delle spese per il Comune.

CONCLUSIONE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE RECINZIONI FUORI ZONA EDIFICABILE

Art. 1 LICENZA EDILIZIA OBBLIGATORIA

Opere di cinta fuori dalla zona edificabile soggiacciono al diritto superiore in materia, in particolare deve essere comprovata l'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 cpv 1 della Legge federale sulla pianificazione del Territorio. Va effettuata domanda di costruzione per edifici e impianti fuori zona edificabili.

Art.2 SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

In generale nella zona agricola vige il principio del terreno aperto e senza recinzioni. Per la pascolazione sono ammesse solo recinzioni mobili (tipo pastore elettrico). Esse vanno rimosse alla fine della pascolazione.

Art.3 TIPOLOGIA DELLE RECINZIONI

Il filo spinato è vietato. Recinzioni di filo spinato già esistenti devono essere rimosse.

Art.4 DISTANZE DALLA STRADA; CINTE SU PASSAGGI PUBBLICI E IN ZONE BOSCHIVE

Recinzioni (comprese quelle amovibili) o cinte che vengono erette su passaggi con diritto pubblico d'accesso sono permessi solo se i diritti di passaggio non vengono lesi. Porte e passaggi devono essere funzionali. Le recinzioni in zona boschiva non sono ammesse

A confine con le strade le recinzioni (comprese quelle amovibili) devono essere ad almeno 50 cm di distanza dal margine stradale.

Art.5 ADATTAMENTO DI CINTE ESISTENTI E IN STATO DEPLOREVOLE

L'autorità edilizia può pretendere l'adattamento o l'allontanamento di recinzioni esistenti qualora non sussista più lo scopo ai sensi dell'art. 1 oppure qualora una recinzione viene a trovarsi in uno stato deplorable o pericoloso.

Pertanto, preso atto di quanto precede, la Commissione speciale sulla mozione recinzioni fuori zona edificabile invita l'Onoranda Assemblea a voler

RISOLVERE

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulle recinzioni fuori zona edificabile;
2. Il nuovo Regolamento comunale sulle recinzioni fuori zona edificabile entrerà in vigore, cresciuto in giudicato, previa ratifica da parte della Sezione Enti locali;
3. È abrogata qualsiasi precedente legislazione comunale in materia.

Voto a maggioranza semplice (art. 30 LOC).

Astano, 4 ottobre 2024

Per la Commissione speciale

Flavio Del Fante

Flavio Del Fante

Manuela Hess Rezzonico

Manuela Hess

Beatrice Jann

Beatrice Jann

Anna Pianezzola Emery

Anna Pianezzola Emery

Caterina Steiner Spinelli

K. Steiner Spinelli

Riferimenti

¹ **Art. 699**

1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture.

2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca.

² E mail di Vanna Arch. Vanoni del dipartimento dell'agricoltura di Bellinzona del 19 agosto e del 23 agosto 2024.

³ E mail della Cancelleria di Astano del 11 luglio 2024.

⁴ E mail di Luraschi Patrick della sezione forestale di Bellinzona del 15 luglio 2024.

⁵ **Art. 4 Principi**

1 Chi si occupa di animali deve:

- a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
- b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

⁶ **Art. 63 Divieto dell'uso di filo spinato**

L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

⁷ **5 mezzi di cinta pericolosi**

Art. 142 È vietato lungo le strade pubbliche, di far uso di mezzi di cinta atti a ferire gravemente uomini od animali, come fili metallici a spine artificiali o frammenti di vetri, se posti a meno di due metri d'altezza dal livello della strada.

⁸ E mail della Cancelleria di Astano del 23 agosto 2024

⁹ **Art. 61**

1 La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, **quali**:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;
- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.

2 Il permesso può essere concesso a chi:

- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
- b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

¹⁰ **Ordinanza municipale** (del Comune di Brissago) concernente la regolamentazione delle opere di cinta a confine con le strade carrozzabili comunali, del 12 aprile 1996

¹¹ **Interrogazione n. 104.21 del 20 ottobre 2021** presentata da Sebastiano Gaffuri e Claudio Isabella e confirmatari e ripresa da Alessandro Cedraschi e confirmatari Quando le recinzioni sono trappole letali per la selvaggina.